



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 98

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, TRASPORTO, DETENZIONE E UTILIZZO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA 65[^] EDIZIONE FIERA DI PRIMAVERA SABATO 11 E DOMENICA 12 APRILE 2026

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, si svolgerà la tradizionale rassegna commerciale e ricreativa denominata “Fiera di Primavera”, manifestazione a cadenza annuale giunta alla 65[^] edizione;

Preso atto del progetto di manifestazione (analisi e valutazione profili di sicurezza - safety della manifestazione) e del piano di emergenza ed evacuazione, entrambi documenti redatti dal P.I. Bongiovanni Paolo – Ditta Sicurtecnica srl con sede in Mondovì Via Prato n. 12;

Ritenuto indispensabile, come per le passate edizioni della Fiera di Primavera, adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, considerata l'opportunità di impedire che si creino situazioni di tensione e di turbativa di diversa natura, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente;

Rilevato che la vendita, la somministrazione, l'introduzione, il trasporto, la detenzione e l'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituiscono, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della 65^a edizione della Fiera di Primavera

nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 dalle ore 08:00 alle ore 20:00

che sia fatto divieto a chiunque all'interno dell'area adibita a detta fiera e pertinenze della stessa, precisamente:

Corso dello Statuto, Piazzetta Besio, Via Manessero, Piazzetta Fontana, Piazza Martiri della Libertà, Ponte della Madonnina, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Roma, Via G.B. Beccaria, Piazza Cesare Battisti, Piazza San Pietro, Piazzetta Mons. Moizo, Via Prato, Via Santuario, Via della Funicolare, Via S. Agostino, Via Garelli, Via Gioda, Vicolo Bellino, Via Piandellavalle, Via Cordero, Piazzetta Comino, Vicolo S. Arnolfo, Via Cigna, Via Marconi, Vicolo del Moro, Via Alessandria, Via Rosa Govone, Via Biglia, Via Meridiana, Piazza Ellero, Piazza Carlo Ferrero, Via Silvestrini, Ponte Ripe, Via F.lli Durando, Piazza Unità d'Italia, Piazza della Repubblica, Viale Einaudi, ponte Cavalieri d'Italia, Piazzetta Levi, Via Malfatti, Via Baretto, Vicolo del Forno, Via Baruffi, Via S. Lorenzo, Via S. Francesco d'Assisi, Vicolo Teatro, Via G.B. Trona, Via Soresi, Vicolo del Molino, Via Deninotta, Vicolo Martinetto, Vicolo Borghetto, Piazzetta S. Filippo, Via Cottolengo, Via Bona, Vicolo F. Bonada, Via della Riviera

- di introdurre, di utilizzare, di trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via;
- di somministrare in recipienti in vetro e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via, anche ove dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
- di detenere, trasportare e/o l'utilizzare i seguenti oggetti: borse e zaini più grandi di 15 litri, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, bombolette spray e trombette da stadio, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati), sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile ed ogni altro oggetto atto ad offendere;

- di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, **se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.**

Resta consentito:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "*...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzat.*" (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38), fermo restando che i titolari delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.
- **il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.**

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì e comunicazione alla Ditta Sicurtecnica srl con sede in Mondovì, all'ufficio Stampa e al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza del Comune di Mondovì;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 10/04/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.